



Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 29 maggio 2008 presso il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza del dott. Francesco Cipriani e della dott.ssa Annunziata Francomacaro si sono incontrate formalmente convocate le parti sociali interessate alla situazione occupazionale della **Blockbuster spa** per procedere all'esperimento della fase amministrativa di cui alla legge 223/91.

Hanno partecipato:

per Blockbuster Italia S.p.A., con sede in Milano, via Cola Montano n. 33, rappresentata da Maurizio Arsti e Maurizio Falcitelli, assistita dal Dott. Arnaldo Fiorenzoni e dal Dott. Mario Gentiluomo di ConfCommercio Roma, Dott.ssa Emanuela Cambrini di Unione del Commercio, Turismo e Servizi Milano e dall'Avv. Olimpio Stucchi (di seguito anche "Blockbuster" o la "Società")

- da una parte -

e
le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori FILCAMS-CGIL, UILTUCS-UIL, rappresentate, rispettivamente, dalla Signora Sabina Bigazzi, ^{Anna De Marco} dal Signor Gabriele Fiorino; e ^{Anna De Marco} una numerosa rappresentanza R.S.A. Blockbuster

- dall'altra parte -

All'odierno incontro, è altresì presente UGL Commercio, nella persona della Dott.ssa Angela Iannotta, alla quale viene richiesto di procedere su tavoli separati.

PREMESSO CHE

- con lettera in data 10 marzo 2008, regolarmente pervenuta a tutti i destinatari, Blockbuster ha attivato una procedura di mobilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 24 della legge 223/91 per n. 181 dipendenti, tra cui 162 addetti ai negozi e 19 operatori di sede, dichiarati strutturalmente esuberanti per i motivi indicati nella medesima lettera, i cui conte-

[Handwritten signatures and initials are present throughout the document, including those of the representatives mentioned in the text.]

nuti devono intendersi qui integralmente richiamati e riprodotti;

- a seguito di richiesta di incontro ai sensi dell'art. 4, comma 5 L. 223/1991, il confronto è iniziato nella riunione tenutasi il 27 marzo 2008, data questa concordata con le OO.SS. a seguito di loro specifica indicazione di indisponibilità per altra precedente giornata;
 - a seguito di tale primo incontro, si sono succeduti ulteriori incontri tenutesi nei giorni del 3 aprile 2008, 7 aprile 2008, 15 aprile 2008, 16 aprile 2008, 28 aprile 2008, nell'ambito della fase sindacale di procedura, durante i quali le Parti hanno esaminato tutte le possibili soluzioni finalizzate a ridurre le conseguenze sociali del provvedimento nei confronti dei lavoratori in esubero, procedendo con ciò all'esame congiunto di cui all'art. 4, comma 5, ultimo capoverso, legge 223/1991;
 - all'esito della prima fase di procedura, non è stato possibile pervenire ad un accordo e pertanto con lettera del 30 aprile 2008 Blockbuster dava comunicazione del mancato accordo al Ministero competente, affinché attivasse la fase amministrativa della procedura;
 - nelle more della convocazione da parte del Ministero, le Parti hanno ritenuto opportuno proseguire il confronto diretto al fine di valutare la esistenza dei presupposti per pervenire ad una intesa da poi ratificare presso lo stesso Ministero, tenendo a tal scopo l'incontro in sede nazionale del 12 maggio 2008 e successivi incontri su base territoriale il 19 e 22 maggio 2008;
 - all'esito di un approfondito confronto, è stato raggiunto fra le Parti un accordo verbale sulla materia sopra descritta;
 - le Parti si danno reciprocamente atto di avere condotto compiutamente e così definitivamente esperito la procedura di cui alle premesse, dandosi atto altresì della completezza delle informazioni relative all'avvio e tenuta della procedura medesima.
- Tutto quanto sopra premesso, tra le Parti sopra indicate si conviene quanto segue.

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale delle pattuizioni contenute nelle clausole seguenti.
- 2) Le Parti convengono di utilizzare gli strumenti di seguito descritti allo scopo di ridurre, possibilmente, il numero dei lavoratori da porre in mobilità.

A) Ricollocazione di personale

In esito agli approfondimenti realizzati fra le Parti, anche in sede territoriale, si conviene che una parte dei lavoratori dei punti vendita, ad oggi dichiarati in esubero, potrà essere ricollocato presso altri negozi Blockbuster in posizioni di lavoro in esse-

SP
A R
F. G. D. M. S. A. I.

F. G. D. M. S. A. I. S. A. I. S. A. I.

M. P. S. A. I. S. A. I. S. A. I.

re, ad oggi scoperte per scadenza di contratti a tempo determinato o per altre ragioni. La ricollocazione verrà realizzata a parità di funzioni e di inquadramento, nonché di estensione temporale della prestazione (numero ore lavorate).

La misura sarà oggetto di offerta da parte della Società, articolata, salvo diverso accordo con i singoli interessati, considerando quale riferimento localistico l' "area geografica omogenea"; a miglior chiarimento, si precisa che per "area geografica omogenea" deve intendersi che il punto vendita oggetto della offerta sarà situato nella medesima città di quello in chiusura e di ultima adibizione; solo nel caso in cui il criterio anzidetto non potesse trovare concreta e positiva applicazione, per qualsiasi causa, per "area geografica omogenea" dovrà intendersi che il punto vendita oggetto della offerta sarà situato nella medesima area metropolitana di quello in chiusura e di ultima adibizione, ovvero, in subordine, nel medesimo territorio provinciale.

Con riguardo ai lavoratori di sede ad oggi dichiarati in esubero, ad essi potrà essere offerta la opportunità di ricoprire eventuali posizioni di lavoro in sede, qualora divenute vacanti, purchè a parità di inquadramento ed equivalenza di professionalità, nonché di estensione temporale della prestazione.

Resta salva la possibilità di diverso accordo fra azienda e lavoratore in tema di incremento/diminuzione della durata della prestazione, al fine di rendere effettive le misure sopra descritte e consentire il maggior numero di ricollocazioni possibili.

Le singole offerte di ricollocazione e di nuova adibizione verranno articolate, premessa l'applicazione dei criteri sopra indicati, sulla base dell'ulteriore criterio a valle della "prossimità territoriale" fra punto vendita di precedente adibizione (punto vendita in chiusura) e quello di nuova adibizione in concordanza con le esigenze tecnico/organizzative aziendali; la materia verrà esaminata congiuntamente in sede territoriale mediante incontri da tenersi e definirsi entro la prossima settimana.

Le singole offerte di ricollocazione verranno formalizzate dalla Società per iscritto e dovranno essere accettate entro i successivi cinque giorni lavorativi, fermo restando che, entro la data di efficacia della nuova assegnazione, sarà sottoscritto un verbale di conciliazione sindacale ai sensi della legge 533/1973 e successive modifiche ed integrazioni.

B) Novazione dei rapporti di lavoro

AF
DR
SP
A

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 4, comma 11, L. 223/1991, si conviene la possibilità di ricorrere alla novazione consensuale del rapporto di lavoro, in deroga alle previsioni dell'art. 2103 c.c. ed al fine di procedere alla ricollocazione di personale evitando la messa in mobilità.

La misura avrà ad oggetto la ricollocazione presso negozi Blockbuster diversi dal luogo di ultima adibizione per ricoprire una posizione di lavoro con mansioni diverse ed inquadramento inferiore e con rideterminazione della retribuzione in relazione al livello assegnato sulla base delle nuove mansioni.

A tal fine, i singoli lavoratori interessati, ad oggi operanti in punti vendita in chiusura, dovranno manifestare per iscritto la loro volontà alla Società entro cinque giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente verbale.

La novazione sarà in ogni caso subordinata alla condizione che ciascun lavoratore interessato sottoscriva, entro la data di efficacia della nuova assegnazione, un verbale di conciliazione sindacale ai sensi della legge 533/1973 e successive modifiche ed integrazioni, nel quale venga regolata la medesima novazione del rapporto di lavoro, l'accettazione del mutamento delle mansioni, dell' inquadramento professionale e della retribuzione.

Le Parti riconoscono e dichiarano che le soluzioni alternative qui sopra esposte saranno idonee a evitare il licenziamento e la messa in mobilità di un relativo numero di lavoratori in esubero, solo se ed in quanto tutte le condizioni sopra indicate abbiano trovato integrale soddisfazione.

Qualora, quindi, non si dovessero verificare le anzidette condizioni, in particolare per mancanza di adesione alle offerte di ricollocazione oppure di disponibilità al demansionamento consensuale, la società potrà procedere alla risoluzione dei restanti rapporti di lavoro ed alla relativa messa in mobilità nei limiti della riscontrata eccedenza occupazionale.

- 3) Sempre in esito agli approfondimenti realizzati nel corso degli incontri sin qui condotti, anche su base territoriale, si stabilisce che, ad oggi, l'eccedenza occupazionale ammonta complessivamente a n. 122 lavoratori rispetto ai 181 dichiarati in sede di apertura della procedura, e che tale numero potrà essere ulteriormente abbattuto in caso di positiva applicazione delle misure di cui al punto 2) che precede.

- 4) All'esito della applicazione delle misure rimediali di cui sopra al punto 2), si conviene che la Società, nei tempi determinati dalle esigenze tecnico-organizzative connesse con la realizzazione del piano di chiusura negozi e riorganizzazione delle attività di sede, potrà procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro con i lavoratori in esubero ed alla conseguente messa in mobilità, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 223/1991. Esercitando la facoltà di deroga prevista dall'art. 8, comma 4 della legge 236/1993, le Parti fissano al 31 gennaio 2009 il termine ultimo per la risoluzione dei rapporti di lavoro.
- 5) A superamento ed in sostituzione integrale dei criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della Legge 223/1991, la individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità avverrà, fatte salve le esigenze tecnico/produttive ed organizzative della azienda, prioritariamente seguendo il criterio della "volontarietà".

Pertanto, ai lavoratori che abbiano a manifestare la propria disponibilità alla non opposizione ed accettazione della messa in mobilità, la Società riconoscerà per i dipendenti fulltime la somma di €. dodicimila lordi a titolo di incentivo all'esodo e transazione generale, in aggiunta a quanto spettante per il periodo di preavviso.

Per i dipendenti a part-time, l'importo anzidetto sarà ridotto e riparametrato percentualmente rispetto all'orario lavorato (ad es: dipendente part-time al 50%; incentivo all'esodo e transazione generale = €. 12.000,00 x 50% = €. 6.000,00).

In ogni caso, l'incentivo all'esodo sarà riconosciuto solamente a quei lavoratori cui non possa applicarsi la misura di cui sopra sub 2.A) e/o che non abbiano rifiutato una offerta di cui alla misura sub 2.A).

Al fine del riconoscimento della somma di cui sopra, i singoli lavoratori interessati dovranno manifestare per iscritto alla Società, entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente verbale, la loro disponibilità alla non opposizione alla messa in mobilità e successivamente dovranno aver sottoscritto un verbale individuale di conciliazione generale in sede sindacale ai sensi della legge n. 533/1973, che prevederà la accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro e la rinuncia al diritto di precedenza ex art. 8 comma 1 L. 223/91.

L'incentivo verrà corrisposto, al netto delle ritenute di legge, in sede di sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale.

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the right margin and several smaller ones at the bottom.]

